

# Messaggio

numero

**6161**

data

23 dicembre 2008

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **Modifica degli articoli 11, 14, 16 e 29 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 11, 14, 16 e 29 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP).

### **I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Con le presenti modifiche della LCP si vuole:

- esplicitare il divieto di esercitare la pesca a chi, colto in flagranza di reato, viene sequestrata la patente (art. 11 LCP);
- definire la competenza dell'organizzazione dei corsi d'introduzione alla pesca a seguito del nuovo diritto federale (art. 14 e 29 LCP);
- adeguare le modalità di rilascio delle patenti in conformità del nuovo diritto federale in materia di protezione degli animali (art. 16 LCP).

### **II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE**

#### **1. Art. 11 LCP**

La legislazione in vigore prevede il ritiro della patente da parte degli agenti della polizia della pesca nei casi fissati dal regolamento (art. 11 RALCP), senza tuttavia specificare che il ritiro equivale a un divieto cautelativo di esercitare la pesca. Di fatto oggi il contravventore può recarsi presso la Cancelleria comunale e staccare il giorno stesso del ritiro un'altra patente di pesca.

Con la modifica proposta si intende sanare questa situazione, ancorando pure nella legge la procedura di conferma del ritiro con conseguente divieto cautelativo di esercitare la pesca.

Con il nuovo testo di legge si introduce pure la possibilità per gli agenti di sorveglianza di ordinare il divieto di esercitare la pesca a chi viene sorpreso a pescare senza avere acquistato la patente, così come la procedura di conferma di tale imposizione, simile a quella prevista per il ritiro. In tal modo viene garantita l'equità di trattamento tra chi ha staccato la patente e chi invece, sempre più spesso, ne è sprovvisto.

## **2. Art. 14 e 29 LCP**

Al momento dell'elaborazione del testo di legge vigente, la Federazione acquicoltura e pesca ticinese (in seguito FTAP) aveva assunto volontariamente il compito di organizzare i corsi di introduzione alla pesca previsti dal Legislatore per poter accedere alle patenti annuali. Le nuove disposizioni federali in materia di pesca attribuiscono il compito dell'organizzazione di tali corsi, ora divenuti obbligatori in tutta la Svizzera, ai Cantoni. Il testo legislativo cantonale deve pertanto essere adeguato in modo tale da recepire correttamente questo mandato (attribuzione del compito al Cantone), prevedendo la possibilità di delegare lo stesso, così da poter mantenere la situazione attuale con l'organizzazione da parte della FTAP.

In seguito alle nuove disposizioni federali in materia di protezione degli animali e di pesca, si pone pure l'esigenza di prevedere a livello cantonale il riconoscimento, oltre che dei corsi di formazione per pescatori organizzati dal Cantone o dalla FTAP per conto dello stesso, anche dei corsi equivalenti organizzati negli altri Cantoni svizzeri.

## **3. Art. 16 LCP**

La recente modifica della legislazione in materia di protezione degli animali (OPAn 23.04.2008) ha introdotto diversi nuovi aspetti che toccano l'ambito della pesca. La maggior parte degli stessi sono regolati direttamente, alcuni sono stati recepiti dall'Ordinanza federale sulla pesca (OLP 10.09.2008) e altri hanno richiesto adeguamenti del Regolamento di applicazione della LCP (RALCP 14.10.2008, approvato dall'Autorità federale in data 28.11.2008).

Due disposizioni richiedono comunque ancora una modifica della LCP stessa.

La OPAn statuisce che chiunque (senza limitazioni di età) voglia praticare la pesca deve essere a conoscenza delle pratiche tese a un rispettoso trattamento dei pesci. Ciò implica l'obbligo alla frequenza di un corso d'introduzione alla pesca, dal quale sono dispensati unicamente i richiedenti di patenti di breve durata (inferiore a un mese) o chi non è assoggettato all'obbligo di staccare una patente.

L'obbligo di frequentare il corso d'introduzione alla pesca per l'ottenimento delle patenti di lunga durata vige in Ticino sin dal 1996, ma solamente a partire dal 16° anno di età, mentre la possibilità di frequentare lo stesso è attualmente data, per motivi didattici, solo dopo il compimento del 14° anno d'età.

Nella convinzione che ragazzi troppo giovani non siano in grado di frequentare con il necessario profitto il corso d'introduzione alla pesca, proponiamo la seguente soluzione:

1. consentire ai ragazzi la possibilità di partecipare al corso d'introduzione alla pesca limitatamente a partire dal 13° anno d'età (attualmente 14° anno - modifica RALCP che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009);
2. prolungare fino a 14 anni (attualmente 10 anni) la possibilità per i ragazzi di pescare senza patente, a condizione che siano accompagnati da un adulto munito di regolare patente annuale (modifica art. 16 LCP).

La modifica proposta consente un'adeguata soluzione a favore dei ragazzi, prolungando il periodo durante il quale possono fruire gratuitamente della possibilità di pescare.

In assenza dell'adeguamento proposto, i ragazzi sotto i 14 anni sarebbero costretti a staccare delle patenti turistiche o a limitarsi alla pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio.

### **III. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

Le modifiche di Legge proposte hanno conseguenze finanziarie di poco conto, a condizione che la FTAP continui a organizzare come finora i corsi d'introduzione alla pesca. La FTAP ha dato garanzie in questo senso.

### **IV. CONCLUSIONI**

Premesso che le modifiche proposte non comporteranno l'esigenza d'aumentare il personale statale, in considerazione di quanto sopraesposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 11, 14, 16 e 29 della legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 2008 n. 6161 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

#### **Art. 11**

<sup>1</sup>Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge federale sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.

<sup>2</sup>Nel caso di pesca senza il possesso della patente, gli agenti della polizia della pesca possono ordinare al contravventore il divieto di esercitare la pesca.

<sup>3</sup>Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro immediato della patente nei casi fissati dal regolamento.

<sup>4</sup>Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore la patente ritirata o l'ordine di divieto di esercitare la pesca e un verbale dei fatti all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide entro 15 giorni sul divieto cautelativo di esercitare la pesca.

<sup>5</sup>Contro la decisione dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

<sup>6</sup>Nei casi di ritiro ingiustificato, viene rimborsata la tassa della patente proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.

#### **Art. 14 cpv. 1**

<sup>1</sup>La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone o corsi equivalenti organizzati da altri Cantoni svizzeri, ai sensi dell'art. 5a della LFP. Il Consiglio di Stato può delegare alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese (detta in seguito FTAP) l'organizzazione del corso d'introduzione alla pesca.

### **Art. 16 cpv. 6**

<sup>6</sup>I ragazzi di età inferiore ai 14 anni possono esercitare gratuitamente la pesca dilettantistica nei corsi d'acqua, bacini di accumulazione e laghetti alpini, nonché dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, a condizione che siano accompagnati da una persona avente un'età minima di 18 anni e in possesso di una regolare patente annuale. La battuta di pesca, nella quale i ragazzi potranno utilizzare una propria canna da pesca, dovrà rispettare nel numero di catture il massimo concesso per una sola patente.

### **Art. 29 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Cantone o in caso di delega la FTAP organizza almeno una volta all'anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.